

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

417/2014/R/GAS

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI
STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE PER IL QUARTO
PERIODO DI REGOLAZIONE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27
febbraio 2014, 79/2014/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

7 agosto 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 27 febbraio 2014, 79/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 79/2014/R/GAS), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il presente documento fa seguito al documento per la consultazione 24 aprile 2014, 189/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 189/2014/R/GAS) relativo alle modalità di determinazione dei ricavi riconosciuti.

Nel presente documento sono analizzate le tematiche relative ai criteri di incentivazione per i nuovi investimenti, all'istituto del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento, e alle modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare per il servizio di stoccaggio strategico e alla capacità assegnata pro-quota.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaTRA@autorita.energia.it) entro il 15 settembre 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano***

*e-mail: unitaTRA@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE	4
1 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione	4
2 Struttura del documento	5
PARTE II STATO DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS NATURALE ED ESIGENZE DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI STOCCAGGIO	6
3 Premessa	6
4 Considerazioni in merito all'adeguatezza tecnica del sistema nazionale del gas 7	7
5 Considerazioni in relazione alla sicurezza del sistema nazionale del gas.....	8
6 Considerazioni in merito a ulteriori benefici delle infrastrutture di stoccaggio9	9
7 Considerazioni conclusive.....	10
PARTE III DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI: IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO, FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI E INCENTIVI.....	11
8 Criteri generali.....	11
9 Trattamento tariffario delle immobilizzazioni in corso	12
10 Fattore di copertura dei ricavi di riferimento.....	14
11 Criteri di incentivazione per lo sviluppo efficiente del servizio di stoccaggio	16
PARTE IV STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	18
12 Ripartizione dei ricavi di riferimento	18
13 Corrispettivi per la fornitura dei servizi di stoccaggio	18
ALLEGATO 1	20
PARAMETRI UTILIZZATI DA SNAM RETE GAS PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS	20

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE

1 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione

- 1.1 Il 31 dicembre 2014 si conclude il terzo periodo di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale, disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10).
- 1.2 In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione 79/2014/R/GAS, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il quarto periodo di regolazione.
- 1.3 In data 24 aprile 2014, l'Autorità ha pubblicato un primo documento per la consultazione (documento per la consultazione 189/2014/R/GAS) relativo alle modalità di determinazione dei ricavi riconosciuti.
- 1.4 Il presente documento propone per la consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di incentivazione per i nuovi investimenti, all'istituto del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento, e alle modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare alla capacità assegnata *pro quota*.
- 1.5 Come già descritto nel primo documento per la consultazione, con l'introduzione di meccanismi concorsuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, i corrispettivi non di mercato saranno applicati esclusivamente con riferimento al servizio di stoccaggio strategico e alla eventuale capacità residuale che continuerà ad essere assegnata tramite meccanismi *pro quota* in base alle decisioni che verranno adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 1.6 La fase di consultazione relativa al presente documento si concluderà il 15 settembre 2014, data ultima per l'invio di osservazioni scritte e commenti. Successivamente a tale data, verranno pubblicate e rese disponibili sul sito internet dell'Autorità le osservazioni ricevute.
- 1.7 L'approvazione del provvedimento finale è prevista entro il mese di ottobre 2014.
- 1.8 Relativamente alla qualità del servizio di stoccaggio, gli orientamenti dell'Autorità sono stati illustrati nel documento per la consultazione 10 luglio 2014, 336/2014/R/GAS.
- 1.9 Si segnala, infine, che con deliberazione 24 luglio 2014, 369/2014/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di corrispettivi a copertura

degli oneri di stoccaggio e ha definito il valore del corrispettivo CV^{os} , per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015, pari a zero.

2 Struttura del documento

2.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), è organizzato in ulteriori tre parti ed in particolare:

- Parte II, nella quale sono approfondite, rispetto al primo documento per la consultazione, le valutazioni in merito al livello di adeguatezza delle infrastrutture del sistema nazionale del gas, con un *focus* sulle infrastrutture di stoccaggio;
- Parte III, nella quale sono descritte le proposte dell’Autorità in relazione ad alcune tematiche di particolare rilevanza, tra cui i criteri di incentivazione per i nuovi investimenti, l’istituto del fattore correttivo per la garanzia dei ricavi di riferimento e le modalità di determinazione dei corrispettivi da applicare alla capacità assegnata *pro quota*;
- Parte IV, nella quale sono descritti i criteri per la determinazione dei corrispettivi da applicare per il servizio di stoccaggio strategico e per la capacità assegnata *pro quota*.

PARTE II

STATO DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS NATURALE ED ESIGENZE DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI STOCCAGGIO

3 Premessa

- 3.1 Nel documento per la consultazione 189/2014/R/GAS, l’Autorità ha evidenziato come gli ultimi anni siano stati caratterizzati da una costante riduzione della domanda nazionale di gas, connessa al perdurare della crisi economica del Paese e allo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore della generazione elettrica e da un contestuale incremento delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale (in particolare con una accresciuta disponibilità di spazio).
- 3.2 Inoltre, la riforma del mercato all’ingrosso operato dall’Autorità, che ha tra l’altro portato all’avvio del mercato per i servizi di bilanciamento, ha reso più agevole per gli operatori il ricorso a strumenti moderni di flessibilità per il bilanciamento di immissioni e prelievi nel sistema del gas naturale.
- 3.3 Tali condizioni hanno determinato un contesto nel quale l’offerta di servizi di stoccaggio sembra risultare sovrabbondante, quanto meno in termini di spazio, rispetto alle esigenze del mercato, in merito alla sua concorrenzialità, sebbene alcuni approfondimenti ulteriori si rendano necessari per valutare il possibile ricorso allo stoccaggio per la modulazione oraria del sistema connessa allo sviluppo di fonti di produzione elettrica intermittente, quindi in una logica di incremento di flessibilità del sistema gas.
- 3.4 Sul fronte della sicurezza del sistema, peraltro, risulta tanto più evidente che l’individuazione della dotazione infrastrutturale necessaria a garantirla, in particolare in relazione ai possibili rischi connessi a tensioni politiche internazionali, richiede una valutazione specifica che tenga conto di un corretto equilibrio tra i costi associati allo sviluppo delle suddette infrastrutture e la relativa capacità incrementale.
- 3.5 In ogni caso, nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria, l’Autorità intende tenere conto della rilevanza strategica del servizio di stoccaggio almeno in un’ottica di garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, anche in considerazione della recente comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio del 28 maggio 2014¹.

¹ Communication from the Commission to the European Parliament and the Council COM(2014)330 final, 28 maggio 2014. “*The experience so far with respect to gas security of supply has shown that there are synergies in further cooperation across borders, for example by developing risk assessments (stress tests) and security of supply plans at regional and EU levels, by developing a regulatory framework for*

4 Considerazioni in merito all'adeguatezza tecnica del sistema nazionale del gas


- 4.1 Nell'ambito del procedimento per la determinazione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio è stata svolta un'apposita richiesta dati al fine di disporre di elementi sufficienti a valutare l'adeguatezza infrastrutturale del sistema nazionale del gas. A tal proposito, l'analisi dei dati forniti dall'operatore maggiore del trasporto ha evidenziato come la capacità di punta di erogazione disponibile risulti sufficiente alla copertura delle esigenze del sistema nel periodo invernale, anche nell'ipotesi di una punta di freddo eccezionale che si verifica nel corso del mese di gennaio, conseguente ad un inverno intermedio (cfr. Figura 1).
- 4.2 Un elevato margine di adeguatezza emerge anche nell'ipotesi di interruzione della principale fonte di approvvigionamento (punto di entrata di Tarvisio) contestualmente al verificarsi delle condizioni di cui sopra (criterio N-1, introdotto dal Regolamento UE n. 994/2010). Anche in tale circostanza, infatti, l'analisi dei dati conferma che la capacità disponibile risulta adeguatamente dimensionata sia con riferimento al prossimo anno termico considerando le infrastrutture esistenti, sia in ottica prospettica di medio periodo (anno termico 2019-2020) considerando anche le infrastrutture di realizzazione molto probabile (entrata in esercizio di nuove interconnessioni con l'estero e realizzazione dei nuovi investimenti nello stoccaggio). Tali considerazioni prospettiche sono sviluppate, come ovvio, sulla base delle migliori informazioni al momento disponibili e non possono tener conto di eventuali ritardi (oggi non noti) nei piani realizzativi delle nuove infrastrutture.
- 4.3 Peraltro, in ottica prospettica, il sistema appare adeguatamente dimensionato anche nell'ipotesi, ancor più estrema, di perdita contemporanea delle due principali fonti di approvvigionamento (Tarvisio e Mazara del Vallo)². Sebbene tale valutazione non sia richiesta in ambito nazionale e comunitario, il fatto che il sistema risulti adeguato (con un margine prossimo al 100% anche in questa ipotesi è una circostanza di cui tenere adeguatamente conto in sede di determinazione dei criteri tariffari, e in particolare dei criteri di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti.
- 4.4 Tali analisi scontano comunque il fatto che i dati forniti dall'operatore maggiore del trasporto includono assunzioni sia in relazione agli investimenti programmati, che con riferimento alla previsione della punta di erogazione dello stoccaggio, in quanto considerano una condizione di riempimento degli stoccaggi da parte degli utenti all'inizio della campagna di erogazione inferiore rispetto al riempimento massimo consentito dal sistema³.

gas storages that recognises their strategic importance for supply security, or by a more precise EU-wide definition of "protected customers".

² Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 1 al presente documento.

³ In merito a tali dati l'Autorità sta conducendo ulteriori analisi e approfondimenti.

Figura 1. Adeguatezza del sistema nazionale del gas naturale



Fonte: Snam Rete Gas S.p.A.

5 Considerazioni in relazione alla sicurezza del sistema nazionale del gas

- 5.1 Nell'ambito della precedente consultazione, alcuni operatori hanno segnalato come lo sviluppo infrastrutturale non possa tenere conto solamente dei criteri di adeguatezza come definiti ai sensi del principio *N-1*, ma debba anche considerare il rischio di possibili criticità dovute alle difficoltà negli approvvigionamenti (interruzioni o riduzioni commerciali delle forniture, ad esempio associate a crisi di natura geopolitica).
- 5.2 Tuttavia, si rileva come tali aspetti attengano prevalentemente a considerazioni commerciali/contrattuali che regolano i rapporti tra gli operatori e, di conseguenza, si ritiene siano solo parzialmente connesse a valutazioni di adeguatezza infrastrutturale. Interruzioni delle forniture potrebbero potenzialmente verificarsi anche nel caso in cui la capacità infrastrutturale fosse fortemente sovradimensionata, qualora commercialmente o politicamente si realizzassero condizioni che portano all'interruzione prolungata dell'approvvigionamento.

- 5.3 Come già ricordato nella precedente consultazione, le valutazioni in merito alla sicurezza strategica del sistema non competono all’Autorità di regolazione ma al Governo che, nell’ambito della definizione della strategia nazionale e ai sensi del decreto legislativo n. 93/11, è chiamato ad individuare le infrastrutture strategiche per la sicurezza del sistema nazionale del gas⁴. In tale prospettiva, come già segnalato in passato dall’Autorità, assume primaria rilevanza l’individuazione di modalità di selezione di tali infrastrutture secondo logiche che garantiscano, a parità di servizio reso, la minimizzazione del costo posto in capo al sistema o del rapporto costi-benefici.

6 Considerazioni in merito a ulteriori benefici delle infrastrutture di stoccaggio

- 6.1 Nell’ambito del precedente documento di consultazione sono pervenute osservazioni circa la necessità di considerare la funzione e l’adeguatezza dello stoccaggio rispetto alle esigenze di flessibilità connesse allo sviluppo di fonti di produzione elettrica intermittenti che determina una maggiore variazione infragiornaliera dei consumi di gas degli impianti termoelettrici.
- 6.2 A tale riguardo è stato osservato che lo stoccaggio, in particolare i campi caratterizzati da alta flessibilità nella variazione delle portate orarie, possono costituire un efficiente supporto per la gestione della variabilità dei consumi termoelettrici, ove consentissero di rendere disponibili elevati volumi di gas con tempi di risposta più brevi rispetto ad altri strumenti.
- 6.3 Al momento, nonostante il rapido e consistente sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, non sono state segnalate criticità nella gestione della modulazione oraria del sistema del gas, cui si è fatto fronte sulla base delle risorse comunque già disponibili al responsabile del bilanciamento (prestazione di stoccaggio di modulazione oraria e *line-pack*) e nell’ambito di un sistema di bilanciamento giornaliero.
- 6.4 L’effettiva efficienza del ricorso allo stoccaggio per la modulazione oraria del sistema connessa allo sviluppo di fonti di produzione elettrica intermittente e, nel caso, l’eventuale necessità di capacità aggiuntiva, costituisce un tema che, pur non sviluppato nel presente documento di consultazione, si ritiene debba essere approfondito con urgenza. Si segnala che questa analisi dovrà riguardare anche la disponibilità e l’efficienza di risorse di flessibilità del settore elettrico, quali ad esempio quella che potrà essere consentita dall’importazione elettrica, nonché l’eventualità di valorizzare la flessibilità infragiornaliera del sistema del gas nell’ambito della riforma del servizio di bilanciamento potendo a tal fine

⁴ Cfr. paragrafo 10.3, in merito alla prevista emanazione del DPCM per l’individuazione delle infrastrutture strategiche.

prevedere l'introduzione di vincoli infragiornalieri secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 2014/312/CE.

7 Considerazioni conclusive

- 7.1 Nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria, l'Autorità intende tenere conto degli elementi sopra delineati in merito all'adeguatezza del sistema nazionale del gas, sia per gli aspetti relativi alla sicurezza che per quelli rilevanti per la concorrenza. Si ritiene che tali elementi rafforzino la necessità di introdurre criteri di accresciuta selettività nella regolazione, con l'obiettivo prioritario di assicurare la minimizzazione dei costi associati alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio necessaria alle effettive esigenze del sistema, ferma restando la necessità di garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la sicurezza delle forniture.
- 7.2 In merito alle infrastrutture individuate come strategiche ai sensi del decreto legislativo n. 93/11, come già evidenziato nel precedente documento per la consultazione, l'Autorità intende garantire la sostenibilità economica di tali progetti, anche in caso di un loro mancato pieno utilizzo (ovvero di valorizzazione da parte del mercato al di sotto del loro costo), evento tanto più probabile quanto più sarà ridondante la dotazione infrastrutturale, nell'ottica di accrescere la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti. In ogni caso la regolazione delle infrastrutture strategiche terrà conto delle indicazioni del Governo.
- 7.3 Per quanto riguarda i benefici delle infrastrutture di stoccaggio allo sviluppo del mercato del gas naturale, l'Autorità ritiene che tali benefici possano essere valorizzati attraverso un meccanismo di incentivazione che tenga conto dei segnali espressi dal mercato stesso.

PARTE III

DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI: IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO, FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI E INCENTIVI

8 Criteri generali

- 8.1 Nella formazione dei provvedimenti finali per il quarto periodo di regolazione, l'Autorità tiene conto degli obiettivi generali e specifici di intervento definiti con la deliberazione 79/2014/R/GAS e già richiamati nel precedente documento per la consultazione 189/2014/R/GAS, e in particolare l'esigenza di superare gli attuali meccanismi di incentivazione basati sugli *input* favorendo una logica di sviluppo maggiormente selettiva, e la necessità di prevedere una relazione tra il rischio assunto dalle imprese nella realizzazione delle nuove infrastrutture e il livello riconosciuto di redditività degli investimenti.
- 8.2 Tenuto conto degli obiettivi sopra richiamati, ai fini della determinazione dei criteri per il quarto periodo di regolazione l'Autorità è intenzionata ad adottare un disegno regolatorio coerente, che associ a ciascun obiettivo uno specifico strumento regolatorio.
- 8.3 Per quanto riguarda la necessità di incentivare gli operatori a minimizzare le tempistiche di realizzazione dei siti di stoccaggio, nonché di superare le attuali disparità di trattamento tra nuovi operatori e operatori esistenti per quanto riguarda il trattamento delle immobilizzazioni in corso, l'Autorità ritiene percorribile la seguente proposta (cfr. Capitolo 9, per maggiori dettagli):
- a) per i nuovi progetti di investimento, escludere le immobilizzazioni in corso dal calcolo dei ricavi riconosciuti, a fronte di un riconoscimento parametrico degli *IPCO* al momento di entrata in esercizio;
 - b) per i progetti di investimento in corso prevedere la possibilità che continuino ad essere incluse nella determinazione del capitale investito riconosciuto le sole immobilizzazioni in corso il cui costo sia stato effettivamente sostenuto e rilevato contabilmente non oltre i 4-6 anni antecedenti la presentazione della proposta tariffaria. Tale modalità si ritiene risponda alla necessità di garantire una transizione graduale dall'attuale regime di regolazione alla nuova disciplina, garantendo al tempo stesso la finanziabilità degli investimenti e, ancor più rilevante, incentivando gli operatori a minimizzare le tempistiche di entrata in esercizio degli investimenti.
- 8.4 Con riferimento all'esigenza di garantire la sicurezza delle forniture, tenuto conto di quanto richiamato in premessa, l'Autorità ritiene che tale obiettivo sia perseguibile riconoscendo agli investimenti valutati come strategici un ritorno

sul capitale investito in linea con il WACC base (cfr. cap. 12 del documento per la consultazione 189/2014/R/gas), coniugato da un apposito meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento (cfr. Capitolo 10 per maggiori dettagli), in relazione al rischio di mancato utilizzo della capacità disponibile, ovvero di una valorizzazione del servizio inferiore al ricavo ammesso.

- 8.5 Infine, in relazione alla necessità di incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture adottando un meccanismo che incorpori i benefici per il sistema attraverso meccanismi di mercato, l’Autorità ritiene che la modalità più efficiente sia quella di consentire agli operatori di trattenerne una parte dell’eventuale extra gettito rispetto ai vincoli tariffari derivante dalle procedure concorsuali per l’assegnazione della capacità (cfr. Capitolo 11 per maggiori dettagli).
- 8.6 In merito, non si ritengono fondate le considerazioni circa un presunto affidamento degli operatori per un mantenimento del criterio esistente. La revisione dell’attuale meccanismo di incentivazione, tra l’altro, era stata già stata prospettata dal Piano strategico dell’Autorità 2012-2014. In particolare, nel Piano era evidenziato che *“il criterio della selettività nella regolazione delle infrastrutture è stato inizialmente applicato attraverso una modulazione - in funzione del tipo di investimento - del rendimento riconosciuto sul capitale investito. A tendere, tuttavia, dovrà tradursi in una crescente responsabilizzazione dell’esercente rispetto alla propria performance nell’erogazione del servizio (cosiddetta regolazione output based)”*.
- 8.7 Fin dal 2012, l’Autorità aveva pertanto evidenziato la necessità di superare l’attuale meccanismo di incentivazione, basato sul riconoscimento di un tasso di remunerazione addizionale al capitale investito. Peraltro, la proposta in consultazione, da un lato fa salvi gli affidamenti relativi agli investimenti entrati in esercizio entro la fine del presente periodo di regolazione, dall’altro ha confermato, per le nuove imprese di stoccaggio, le norme di salvaguardia introdotte con deliberazione 381/2012/R/GAS, che hanno esteso di diciotto mesi la possibilità di accedere alla regolazione del periodo corrente per gli operatori nuovi entranti con investimenti in avanzato stato di sviluppo.
- 8.8 Per gli altri aspetti non richiamati, si rimanda al precedente documento per la consultazione 189/2014/R/GAS.

9 Trattamento tariffario delle immobilizzazioni in corso

- 9.1 Nel precedente periodo di regolazione era prevista la possibilità, per le imprese esistenti, di includere ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto le immobilizzazioni in corso. Tale soluzione tuttavia non fornisce affatto un adeguato incentivo alla minimizzazione delle tempistiche di realizzazione dei siti di stoccaggio, in quanto le imprese possono ottenere un

flusso di ricavi a prescindere dalla messa in esercizio dei siti. Peraltro, la regolazione vigente prevede l'applicazione alle immobilizzazioni in corso, oltre al tasso di remunerazione base del capitale investito, anche della maggiorazione del tasso di remunerazione per l'incentivazione dei nuovi investimenti.

- 9.2 Nel precedente documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato l'ipotesi di escludere dalla determinazione del capitale investito riconosciuto l'intero ammontare delle immobilizzazioni in corso, senza distinzione tra progetti di investimento esistenti e nuovi progetti di investimento, e di riconoscere gli *IPCO* al momento dell'entrata in esercizio.
- 9.3 Nella presente consultazione, l'Autorità intende meglio esplicitare il proprio orientamento, anche valutando l'introduzione di criteri di gradualità. Più in dettaglio, l'Autorità intende consultare la possibilità di introdurre norme specifiche per i progetti di investimento in corso di realizzazione già ammessi a remunerazione tariffaria, per i quali si intende mantenere il riconoscimento tariffario, prevedendo tuttavia un vincolo finalizzato ad assicurare la minimizzazione delle tempistiche di realizzazione delle infrastrutture.
- 9.4 In particolare, per i progetti di investimento in corso di realizzazione, come risultanti dai Piani di investimento 2014 inviati dalle imprese nell'ambito delle proposte tariffarie per l'anno 2015, l'Autorità intende includere nella determinazione del capitale investito riconosciuto le immobilizzazioni in corso solamente nel caso in cui la relativa spesa sia stata sostenuta entro i 4-6 anni antecedenti la presentazione della proposta tariffaria, sulla base della stratificazione del valore delle immobilizzazioni in corso. A tali immobilizzazioni sarebbe applicato il tasso di remunerazione base del capitale investito, senza alcun riconoscimento della maggiore remunerazione. Le immobilizzazioni il cui costo è stato sostenuto precedentemente ai 4-6 anni dalla presentazione della proposta tariffaria sarebbero invece escluse dalla determinazione del capitale investito riconosciuto. Tale modalità di trattamento non prevede alcun riconoscimento di interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) al momento dell'entrata in esercizio.
- 9.5 Per quanto riguarda i nuovi progetti di investimento, l'Autorità è intenzionata a confermare la proposta di escludere le immobilizzazioni in corso dal calcolo del capitale investito riconosciuto, prevedendo tuttavia la possibilità di includere gli interessi passivi in corso d'opera (*IPCO*) che si generano precedentemente al riconoscimento tariffario per la specifica impresa. Oltre a incentivare le imprese a minimizzare le tempistiche di realizzazione delle nuove infrastrutture, la proposta consentirebbe di superare la discriminazione esistente tra operatori esistenti e nuovi operatori.
- 9.6 Al fine di assicurare la minimizzazione dei suddetti oneri, l'Autorità propone di determinare l'ammontare degli *IPCO* in via parametrica, tenendo conto sia di un costo efficiente di indebitamento che di tempistiche *standard* per la

realizzazione dei siti di stoccaggio. Gli *IPCO* inclusi nel calcolo del *CIR*, in definitiva, non sarebbero quelli effettivamente risultanti da bilancio, ma un valore efficiente calcolato sulla base di:

- a) un costo efficiente del debito, pari al costo del debito utilizzato ai fini regolatori per la determinazione del *WACC*;
- b) una maggiorazione del debito pari all'1% per tenere conto degli effetti del *lag* regolatorio;
- c) un periodo di realizzazione dell'investimento pari a 4-6 anni, prevedendo l'applicazione di una distribuzione *standard* degli investimenti nel periodo considerato; al riguardo si ritiene opportuno includere gli investimenti relativi all'acquisto del *cushion gas* nell'ultimo anno del periodo in quanto risulta efficiente dal punto di vista economico realizzare tali investimenti solo in prossimità dell'entrata in esercizio del sito di stoccaggio.

- 9.7 In alternativa, al fine di tenere conto delle criticità derivanti dal processo di autorizzazione, l'Autorità propone che sia considerato l'effettivo periodo di realizzazione dell'investimento e l'effettiva distribuzione degli investimenti nel periodo considerato, sulla base dei bilanci certificati presentati dall'impresa. Al fine di assicurare un adeguato livello di efficienza nelle tempistiche di realizzazione dei siti di stoccaggio, ai fini del calcolo degli *IPCO* tale periodo si ritiene non debba comunque superare i 6 anni rispetto all'anno di entrata in esercizio.

S I. Osservazioni in merito al trattamento tariffario delle immobilizzazioni in corso.

10 Fattore di copertura dei ricavi di riferimento

- 10.1 L'Autorità intende confermare un meccanismo di copertura dei ricavi di riferimento che consenta alle imprese di coprire parte dei ricavi riconosciuti, anche nel caso in cui non sia stata assegnata la totalità della capacità disponibile.
- 10.2 L'Autorità intende prevedere la possibilità che la disciplina del fattore di copertura si applichi alle sole infrastrutture strategiche, una volta che siano individuate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 93/11, al fine di assicurare una disponibilità di capacità di stoccaggio congrua con gli obiettivi che saranno indicati dal Governo.
- 10.3 A tal proposito si segnala che la pubblicazione dei criteri per la definizione delle infrastrutture strategiche potrà essere completata entro il termine del presente anno. In particolare il previsto DPCM, secondo quanto indicato dal Ministro dello Sviluppo economico, "...comprenderà anche i criteri in base ai quali, seguendo quanto indicato nella strategia energetica nazionale, saranno individuate le infrastrutture di rigassificazione di GNL e le infrastrutture in

grado di assicurare un aumento della punta a disposizione del sistema nazionale del gas. In tale ultima categoria rientrano anche i progetti di stoccaggio per i quali è stata rilasciata la relativa concessione e di cui è prevista a breve la realizzazione, e che presentino un alto valore del rapporto punta/spazio a beneficio del sistema”⁵.

- 10.4 Nelle more dell’emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il fattore di copertura sarà applicato ai nuovi siti di stoccaggio nel caso in cui il Ministro dello Sviluppo Economico si pronunci in merito alla valenza strategica del sito considerato, analogamente a quanto recentemente disciplinato per l’attività di rigassificazione.
- 10.5 Per quanto concerne le modalità applicative del fattore di copertura ai siti già in esercizio al 31 dicembre 2014, l’Autorità intende garantire la copertura delle componenti di ricavo relative alla remunerazione del capitale investito riconosciuto a fini regolatori ($RS_{capitale}$), agli ammortamenti economico-tecnici (RS_{amm}), e della componente di ricavo a copertura dei costi di ripristino (RS_{RS}).
- 10.6 A differenza di quanto previsto nel terzo periodo di regolazione, l’Autorità intende escludere dal fattore di copertura la componente di ricavo relativa alla remunerazione addizionale per gli investimenti sostenuti nei precedenti periodi di regolazione (RNI).
- 10.7 Tale proposta è finalizzata a fornire alle imprese di stoccaggio adeguati incentivi a massimizzare il valore dei prodotti offerti agli operatori, in particolare tramite un’efficace gestione delle procedure concorsuali.
- 10.8 Peraltro si ricorda che la finalità del meccanismo di garanzia dei ricavi è esclusivamente quella di assicurare la sostenibilità economica del servizio, anche in presenza di una mancata assegnazione della capacità disponibile (ovvero di valorizzazione da parte del mercato ad un livello inferiore al ricavo ammesso), e che tale sostenibilità economica è pienamente garantita dai ricavi associati al livello di remunerazione base degli investimenti.
- 10.9 Il gettito necessario alla copertura degli oneri derivanti da tale meccanismo sarà ottenuto attraverso l’applicazione di corrispettivo integrativo per il servizio di trasporto (CV^{os}), in analogia con il terzo periodo di regolazione.

S 2. Osservazioni in merito alla determinazione del fattore di copertura dei ricavi di riferimento.

⁵ Comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all’Autorità inviata in data 26 giugno 2014.

11 Criteri di incentivazione per lo sviluppo efficiente del servizio di stoccaggio

- 11.1 Dalle osservazioni pervenute nel corso della consultazione è emersa la preoccupazione che i segnali di mercato non siano in grado di valorizzare adeguatamente il contributo dello stoccaggio alla sicurezza del sistema, e che pertanto non siano un adeguato riferimento per l'incentivazione alla realizzazione di nuove infrastrutture. Tuttavia, per quanto concerne la capacità di stoccaggio da realizzare sulla base di esigenze di natura strategica al fine di garantire la sicurezza del sistema, il principale strumento regolatorio è rappresentato dalla garanzia di copertura dei ricavi di riferimento sopra descritto, fatte salve eventuali ulteriori esigenze (non già intercettate da strumenti di regolazione) che emergessero in esito alla definizione del DPCM di individuazione delle infrastrutture strategiche, annunciato entro il corrente anno⁶.
- 11.2 Per quanto concerne la capacità realizzata per esigenze di mercato, come richiamato nel precedente documento per la consultazione, si intende superare il sistema di incentivazione in vigore che presuppone una valutazione delle esigenze di sviluppo dello stoccaggio da parte dell'Autorità di regolamentazione, soggetta alle inevitabili incertezze legate alle metodologie di analisi dei costi e dei benefici associati allo sviluppo dei siti di stoccaggio. Anche per tale ragione, si ritiene preferibile che le esigenze di sviluppo del sistema infrastrutturale siano guidate da segnali di mercato piuttosto che da valutazioni basate su meccanismi di pianificazione centralizzata dichiarati *ex ante* dal Regolatore.
- 11.3 Pertanto, si ritiene opportuno che gli incentivi alla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio siano connessi al segnale espresso dalle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità, in quanto consentono di disporre di un trasparente segnale di mercato; la soluzione permette, peraltro, di responsabilizzare i soggetti intenzionati a realizzare nuove infrastrutture, e incentiva gli operatori dello stoccaggio a massimizzare la capacità e ulteriori servizi di flessibilità resi disponibili nel corso delle procedure di allocazione.
- 11.4 A tal proposito, si propone di lasciare agli operatori la possibilità di trattenere una parte del gettito complessivo derivante dalle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità; l'Autorità ritiene che tale valore possa essere compreso tra il 10% e il 20% del gettito addizionale rispetto all'ammontare dei ricavi riconosciuti.
- 11.5 Il meccanismo di incentivazione sarà applicato agli investimenti in nuova capacità entrati in esercizio a partire dall'anno 2015, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui alla deliberazione 381/2012/R/GAS. Agli investimenti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 saranno in ogni caso applicati gli incentivi riconosciuti nel terzo periodo di regolazione.

⁶ Cfr. paragrafo 10.3.

- 11.6 Inoltre, non sarà applicato alla capacità realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10, che ha già disciplinato le modalità di trattamento dei ricavi derivanti dall'assegnazione della suddetta capacità.
- 11.7 In ogni caso i meccanismi di incentivazione saranno definiti in modo da garantirne la coesistenza con i meccanismi di ripartizione dei costi per Progetti di Interesse Comune (PCI) di cui al Regolamento 347/2013/CE, al fine di consentire la corretta allocazione dei costi dei progetti e, nel contempo, di assicurare l'adeguata remunerazione degli operatori infrastrutturali.
- 11.8 Infine si evidenzia che l'Autorità, nel corso del quarto periodo di regolazione, valuterà la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi di incentivazione, in analogia a quanto già indicato nel documento di consultazione 373/2014/R/GAS, per massimizzare la flessibilità di utilizzo dello stoccaggio nel rispetto della garanzia delle prestazioni individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico inclusi i margini di sicurezza del sistema.

S.3. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

PARTE IV

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

12 Ripartizione dei ricavi di riferimento

- 12.1 Al fine di riflettere adeguatamente la struttura dei costi del servizio e tenere conto delle specificità di ciascuna impresa di stoccaggio, si intende, a differenza da quanto avvenuto nel terzo periodo di regolazione, attribuire la totalità dei ricavi riconosciuti a componenti di ricavo di *capacity*.
- 12.2 Inoltre, considerato che non è più possibile prenotare separatamente le prestazioni di spazio, di punta di erogazione e di punta di iniezione, si ritiene opportuno definire una unica componente di ricavo per la copertura dei costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio e attribuire separatamente i costi riconosciuti relativi al servizio di stoccaggio strategico in quanto tali ricavi sono coperti attraverso l'applicazione di un corrispettivo applicato ai soggetti importatori e alle produzioni nazionali soggette al pagamento di *royalties*.
- 12.3 Pertanto, i ricavi di riferimento RS sono ripartiti nelle seguenti componenti:
- RS_D è la componente di ricavo a copertura del servizio di stoccaggio strategico, pari alla remunerazione del gas detenuto dall'impresa di stoccaggio per l'erogazione di detto servizio;
 - RS_S è la componente di ricavo relativa al servizio di stoccaggio e al servizio di misura dello stoccaggio, pari alla differenza tra i ricavi complessivi RS e la componente di ricavo di cui al precedente alinea.

S 4. Osservazioni in merito ai criteri per la ripartizione dei ricavi di riferimento.

13 Corrispettivi per la fornitura dei servizi di stoccaggio

- 13.1 Per quanto riguarda la modalità di determinazione del corrispettivo per la fornitura del servizio di stoccaggio strategico (f_D), l'Autorità intende confermare i criteri in vigore nel terzo periodo di regolazione. Pertanto, il corrispettivo f_D è determinato pari al rapporto tra la componente di ricavo a copertura del servizio di stoccaggio strategico (RS_D) e una stima dei quantitativi di gas importato e i quantitativi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
- 13.2 Alla eventuale capacità residuale che continuerà ad essere assegnata tramite meccanismi *pro quota* in base alle decisioni che verranno adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà applicato il corrispettivo unitario di spazio f_S determinato pari al rapporto tra la componente di ricavo relativa al servizio di

stoccaggio e al servizio di misura dello stoccaggio (RS_S) e la capacità di spazio disponibile.

S 5. Osservazioni in merito ai corrispettivi per la fornitura dei servizi di stoccaggio.

ALLEGATO 1

PARAMETRI UTILIZZATI DA SNAM RETE GAS PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA NAZIONALE DEL GAS

Massimo contributo di ciascuna infrastruttura del sistema nazionale del gas naturale (esistente ed in esercizio) alla copertura della domanda di punta del sistema (Mmc/g)

	a.t. 2014-2015	a.t. 2019-2020
Import da gasdotto	325.3	349.3
<i>Mazara</i>	105.2	105.2
<i>Gela</i>	37.8	37.8
<i>Passo Gries</i>	64.4	64.4
<i>Tarvisio</i>	115.5	115.5
<i>Gorizia</i>	2.4	2.4
<i>TAP</i>	-	24.0
Produzione	22.4	20.6
Erogabilità stoccaggi ¹	225.3	254.3
<i>Stogit</i>	220.0	249.0
<i>Edison Stoccaggio</i>	5.3	5.3
Rigassificazione	52.8	52.8
<i>Panigaglia</i>	11.4	11.4
<i>Livorno</i>	15.0	15.0
<i>Cavarzere</i>	26.4	26.4
Domanda di punta stimata ²	466.0	476.0
Domanda interrompibile ³	10.9	10.9
Adeguatezza (Criterio N-1)	112%	121%

¹ La stima considera:

- (i) una condizione di riempimento degli stoccaggi da parte degli utenti all'inizio della campagna di erogazione pari a 11 miliardi di mc (e piena disponibilità della riserva strategica);
- (ii) una punta di freddo eccezionale che si verifica nel corso del mese di gennaio;

- (iii) uno svasso degli stoccaggi a gennaio conseguente ad un inverno intermedio (secondo le definizioni utilizzate nell'ambito del Comitato di Emergenza) per volumi pari a 5,1 miliardi di mc.

² La domanda di punta del sistema è stata determinata sulla base delle seguenti ipotesi:

- (i) uno scenario di consumi che prevede una domanda annuale stimata pari a circa 72 miliardi di mc per l'a.t. 2014-2015 e pari a circa 74 miliardi di mc per l'a.t. 2019-2020;
- (ii) condizioni di freddo eccezionale con accadimento una volta ogni vent'anni come previsto dal Regolamento con una temperatura eccezionale superiore alla temperatura normale di 9 gradi giorno (temperatura eccezionale pari a 21,9 gradi giorno a fronte di una temperatura normale di circa 12,9 gradi giorno);
- (iii) contemporaneità della massima domanda giornaliera per gli usi finali (industriale + reti di distribuzione) e per uso termoelettrico.

Le componenti della domanda che si sono considerate essere influenzate dalla climatica sono:

- (i) la domanda giornaliera di gas per riscaldamento, con un gradiente di consumo pari a circa 12 milioni di mc per grado giorno, che in condizioni di freddo eccezionale viene maggiorata di circa 110 milioni di mc rispetto alla domanda in condizioni di freddo normale;
- (ii) la domanda giornaliera di gas per uso termoelettrico, con un gradiente di consumo pari a 1,3 milioni di mc per grado giorno (sulla base delle indicazioni fornite da TERNA), che in condizioni di freddo eccezionale viene maggiorata di circa 12 milioni di mc rispetto alla domanda in condizioni di freddo normale;
- (iii) inoltre con riferimento alla domanda termoelettrica, è stato considerato il rischio - in condizioni di freddo eccezionale - di una riduzione dell'import elettrico e di una riduzione della produzione da fotovoltaico conseguente all'innevamento. Tali condizioni entrambe verificatesi lo scorso 6 febbraio 2012, giorno in cui si è verificata una punta di freddo (circa 20,5 gradi giorno) e che ha portato al picco storico dei consumi di 472 milioni di m3, si stima abbiano portato ad un incremento della domanda di gas per uso termoelettrico di ulteriori 23 milioni di mc circa. Inoltre si segnala che per far fronte all'emergenza connessa con la punta di freddo precedentemente descritta si è ricorso anche alla massimizzazione della produzione da olio con un contributo pari a circa 17 milioni di mc equivalenti di gas naturale.

³ Stimato considerando i valori di domanda interrompibile dei clienti finali industriali risultante dall'adesione volontaria raccolta nell'anno termico 2012/13 (decreto MSE del 23/11/2012 e s.m.i.).